



Appendice allegato A)

**RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
A RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI CON
MODALITA' IN HOUSE PROVIDING
ARTT. 17 E 30 D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201**



Sommario

1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
2 - PERIMETRO OGGETTIVO	6
SEZIONE PARTECIPATE	7



1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con Decreto legislativo n. 201 del 23/12/2022 è stata introdotta la normativa di *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*.

L'intervento del legislatore ha lo scopo di conferire carattere di organicità e sistematicità alla normativa in materia di servizi pubblici locali.

Sino all'entrata in vigore della suddetta norma, infatti, la disciplina si era stratificata nel corso degli anni, disgregata su atti diversi adottati in differenti contesti.

L'introduzione di un riferimento normativo unitario e complessivo, disciplinante tutti gli aspetti più rilevanti in materia, svolge un ruolo di riordino della materia.

Il decreto viene emanato sulla base della delega conferita al Governo con la Legge n. 118/2022, in materia di tutela della concorrenza e libertà di accesso al mercato¹.

Coerentemente con i principi e i criteri direttivi di cui alla citata legge, a norma dell'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 201/2022, lo scopo prioritariamente perseguito dal legislatore con la disciplina di riordino è stato quello di assicurare la promozione e la tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

I servizi pubblici locali a rilevanza economica, o servizi locali di interesse economico generale, sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c,) come *“servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*.

A norma dell'art. 14 vengono individuate quattro possibili modalità di gestione degli stessi:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società *in house*;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

Nello spirito e con il fine sopra descritto, l'art. 17 del decreto in commento disciplina l'affidamento a società *in house* disponendo che gli enti locali possano procedere con tale modalità solo sulla base di apposita relazione contenente *“qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando ...omissis... i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house ...omissis...”*.

¹ Art. 8 L. 118/2022. *“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico ...omissis...”*



La norma riprende il previgente art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, secondo il quale l'affidamento è consentito, ma solo sulla scorta di una motivazione aggravata. In altre parole, solo in caso di fallimento del mercato è possibile ricorrere all'affidamento *in house providing*.

Nella medesima direzione, l'art. 17, comma 5, dispone che *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*.

Alla luce della normativa di cui sopra, pertanto:

1. in fase di affidamento viene posto in capo agli enti locali un onere di motivazione aggravata qualora decidano di ricorrere all'*in house providing*;
2. le motivazioni di cui sopra devono permanere per tutta la durata dell'affidamento ed essere verificate con cadenza annuale. Il legislatore impone così che la sottrazione di un servizio a rilevanza economica dal mercato con affidamento diretto dello stesso, sia adeguatamente giustificato sul piano della convenienza economica, della qualità e degli obblighi di servizio pubblico. In caso contrario non risulta legittimo arrecare un *vulnus* alla libera concorrenza e alla *“libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale”*.

Nonostante la normativa comunitaria ponga sul medesimo livello tutte le modalità possibili di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica, quale forma di autonoma organizzazione della P.A., pertanto, l'ordinamento nazionale la considera modalità residuale di affidamento, cui è possibile ricorrere solo in caso di inidoneità del mercato e di giustificati motivi.

Infine, l'art. 30 del D. lgs. n. 201/2022 in parola stabilisce quanto segue:

- “1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
- 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la Relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della Relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
- 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*

La presente Relazione, ottemperando al combinato disposto di cui ai citati artt. 17 e 30 del D. lgs. n. 201/2022, esamina l'andamento della gestione, la qualità, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché le ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento per ciascun servizio



pubblico locale a rilevanza economica affidato con modalità *in house providing* all'interno della sezione I del successivo paragrafo.

Si provvederà inoltre, con successivo atto di Giunta Comunale, ad andare ad individuare tutti quei servizi che, purché rientranti nell'adempimento in oggetto non risultano essere affidati in house.



2 - PERIMETRO OGGETTIVO

Il Comune di Monte San Pietro ha attualmente in essere i seguenti affidamenti *in house* da includere nella relazione:

- Servizi Cimiteriali (Adopera S.r.l.);

Il comune di Monte San Pietro ha attualmente in essere i seguenti affidamenti non *in house* che saranno inclusi nella relativa relazione:

- Centro Sportivo Ponterivabella (ASD Polisportiva Monte San Pietro)
- Trasporto Scolastico (COSEPURI S.r.l.);
- Refezione scolastica (CAMST SOC COOP A.R.L.);
- Gestione Asili Nido (Cooperativa Sociale Societa' Dolce - Societa' Cooperativa)

Non saranno in vece oggetto della presente ricognizione i seguenti servizi, purché rientranti tra i servizi pubblici a rete:

- Energia Elettrica (SIRAM S.p.A.), si ritiene di escludere dall'analisi il servizio di pubblica illuminazione. Si tratta, infatti, certamente di un servizio di interesse generale, ma non a rilevanza economica. Secondo la definizione sopra riportata, infatti, rientrano nella categoria dei servizi a rilevanza economica quelli suscettibili, anche astrattamente, al di là dell'assetto concreto ed effettivo, di essere erogati dietro corrispettivo, indipendentemente dall'intervento dell'ente pubblico. Sono, cioè i servizi suscettibili di autoremunerazione, di essere sostenuti mediante i ricavi dagli stessi autoprodotti. Nel caso della pubblica illuminazione, al contrario, non vi è la possibilità di sostentamento dei costi del servizio con gli introiti dello stesso: non vi è un mercato in cui un soggetto possa svolgere l'attività senza intervento pubblico. La condizione sarebbe configurabile solo nel caso in cui il fornitore del servizio di pubblica illuminazione provvedesse anche alla produzione di energia elettrica, eventualmente traendo vantaggio economico dalla vendita della stessa, ovvero dai contributi previsti per la produzione di energia mediante impianti che utilizzano fonti rinnovabili., riqualificazione, gestione e manutenzione dell'impianto;



SEZIONE PARTECIPATE

Affidamenti Servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati in house



MONITORAGGIO CONTRATTO SPL

Servizi cimiteriali

Data sottoscrizione contratto	Data decorrenza contratto	Data scadenza contratto
20/03/2019	01/01/2019	01/01/2029
Appalto	Affidamento <i>in house</i>	Concessione
	x	
Riferimento a Obiettivi DUP (partecipate)		
redigere ed attuare i piani periodici di manutenzione anche attraverso Accordo Quadro con Adopera		
Importo contratto	Eventuali variazioni	Determine di impegno
N.D.	N.D.	N.D.
Nome Fornitore/ Partecipata/Concessionario	Partita IVA/Codice fiscale	Mail/Telefono
Adopera patrimonio e investimenti Casalecchio di Reno S.r.l.		
Referente del Fornitore		Mail/Telefono
Marco Castellani (Amministratore unico)		051 753204
CUP	CUI	CIG
N.A.	N.A.	N.A.
Estremi del contratto	n. rogito o altri riferimenti formali	Data sottoscrizione
Repertorio 4260 del 20 Marzo 2019		
Eventuali proroghe (SI/NO)	Data decorrenza	Data scadenza
No	N.A.	N.A.
Eventuali rinnovi (SI/NO)	Data decorrenza	Data scadenza
No	N.A.	N.A.
Direzione/Servizio	Responsabile	Mail/Telefono
Servizi cimiteriali	Emanuela Rivetta	Erivetta @comune.montesanpietro.bo.it
Responsabile Unico di Progetto	Atto/Data di assegnazione incarico	Mail/Telefono
N.A.	N.A.	N.A.
Responsabile di procedimento	Atto/Data di assegnazione incarico	Mail/Telefono
N.A.	N.A.	N.A.
Direttore dell'esecuzione	Atto/Data di assegnazione incarico	Mail/Telefono
N.A.	N.A.	N.A.
Partner di Progetto	Atto/Data di assegnazione incarico	Mail/Telefono
N.A.	N.A.	N.A.



Procedura di affidamento	N. determina di affidamento	
Affidamento diretto in concessione	Delibera 95 del 27/12/2018	
Modalità di gestione		
Cronoprogramma Il contratto in questione essendo un contratto di durata non prevede un cronoprogramma di esecuzione, l'oggetto del contratto è la gestione, per un periodo di anni 10 di tutti i servizi cimiteriali di cui i seguenti rappresentano una lista non esaustiva: • Gestione dei servizi cimiteriali in toto; • Gestione del servizio di illuminazione votiva; • Gestione amministrativo contrattuale dell'illuminazione votiva e della concessione di loculi e ossari • Gestione dell'attività amministrativa relativa all'installazione e mantenimento dei manufatti nel rispetto dei criteri definiti nel Piano Regolatore; • Curare manutenzione ordinaria, pulizia e sicurezza dei cimiteri; • Realizzazione di nuovi loculi contro concessione del diritto di riscossione del relativo canone;		
Attività da svolgere	Scadenza temporale	Verbale/Nota verifica Attività
Si rimanda alle specifiche già definite	10 Anni il 31/12/2028	POA approvato con delibera n. 91/2022
Verifica positiva dell'Attività	Rilievi formulati	Eventuali osservazioni
Si	Si	No
I livelli di servizio riguardano due tipologie di allegati contrattuali, che definiscono i prerequisiti minimi dei servizi cimiteriali e la portata delle attività, per quanto riguarda i prerequisiti minimi essi sono i seguenti: 1. Completamento delle attività preliminari di tumulazione/inumazione almeno 15 minuti prima del funerale; 2. Garanzia di svolgimento del servizio dalle 9.00-16.00 nel periodo invernale e dalle 9.00-17.30 nel periodo estivo, tranne i festivi ad eccezione dei casi di due festivi consecutivi per cui andrà garantito almeno un giorno di servizio; 3. Rispetto delle normative di sicurezza e prevenzione degli infortuni per tutti le attività di propria competenza come da contratto; 4. Garanzia di svolgimento del servizio cimiteriale con gli obblighi di continuità propri dei servizi pubblici, nonché gli obblighi di preavviso per sospensioni in caso scioperi generali o di categoria; Si rimanda inoltre all'allegato B al contratto di cui al contratto di affidamento in concessione per la definizione delle aree cimiteriali di competenza e per le tempistiche minime di svolgimento delle attività di pulizia.		
Gli obiettivi previsti per la gestione dei servizi cimiteriali sono correlati con la natura del servizio in questione, gestione continuata delle attività cimiteriali nonché delle potenziali attività straordinarie di manutenzione e/o ampliamento.		



Ad oggi, come da DUP 2023-2025 e 2024-2026 per le attività in svolgimento si rimanda al piano concordato POA, condiviso dalla società e approvato con propria delibera dal comune.
Tale piano ha previsto tra gli altri, per il 2022, per i cimiteri di Monte San Giovanni e Ponterivabella, interventi di riqualificazione per euro 53.000,00.

Contratto come da: repertorio 4260 del 20 Marzo 2019, POA 2022 delibera 91/2022

ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL CONTRATTO

Missione di bilancio	Programma di bilancio	Capitolo di bilancio
N.A.	N.A.	N.A.
Spesa annua prevista	Impegno di spesa annuale	Impegno di spesa pluriennale
N.A.	48.800,00 (2023 per interventi di manutenzione straordinaria)	N.A.
Esercizio 2023		
Spesa definitiva prevista	Spesa impegnata al 30/11	Differenza
48.800,00	48.800,00	0
Esercizio 2022		
Spesa definitiva	Spesa impegnata	Spesa liquidata
N.A.	N.A.	N.A.
Esercizio 2021		
Spesa definitiva	Spesa impegnata	Spesa liquidata
N.A.	N.A.	N.A.
Eventuali note in merito a criticità su parifica crediti/debiti		
N.A.		
ANALISI DELLA QUALITÀ		
Carta dei servizi	Eventuali indagini su soddisfazione dell'utenza	Esito dei controlli interni
Si rimanda agli articoli 2 e seguenti del contratto di servizio e agli allegati A e B allo stesso	N.A.	Positivo